



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

N.I. 2/2019

**Agli Associati Comufficio
Loro sedi**

Milano, 10 gennaio 2019

Oggetto: Novità sulla Fatturazione Elettronica (D.L. n.119/2018 Collegato Fiscale alla legge di Bilancio 2019 conv. Legge n.136 del 17.12.2018 – FAQ Agenzia Entrate fino al 21.12.2018).

Ci è gradito inoltrarvi una nota informativa redatta dal nostro consulente, Dr. A. Manazza, relativa alle novità della Fatturazione Elettronica.

Il documento contiene commenti al D.L. n.119/2018 Collegato Fiscale alla legge di Bilancio 2019 e le FAQ inoltrate all'Agenzia delle Entrate fino al 21 dicembre 2018.

I temi trattati sono:

- 1) Fatture Elettroniche: ambito di applicazione
- 2) Termini di emissione delle fatture elettroniche
- 3) Modalità di emissione e di registrazione delle fatture elettroniche attive
- 4) Registrazione delle fatture d'acquisto elettroniche ricevute
- 5) Autofatture e reverse charge
- 6) Commercio al dettaglio
- 7) Imposta di bollo virtuale.

A integrazione di questa nota ricordiamo che nella comunicazione stessa si rileva che i documenti chiamati in causa **scontrino fiscale/ricevuta fiscale**, sono destinati ad essere sostituiti dal termine **Documento Commerciale** dal momento nel quale il soggetto economico interessato si attiverà per la trasmissione telematica dei corrispettivi tramite Registratore Telematico (1.7.2019 ovvero 1.1.2020).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini

comelab@comufficio.it

**COMITATO
Co Me LAB**
COSTRUTTORI METROLOGIA LABORATORI

APP Comufficio



Aderente a



Premio E-proc



Fondata nel 1945

Nota redatta a cura del Dr. A. Manazza

1) Fatture Elettroniche: ambito di applicazione: si conferma, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo generalizzato per tutti i soggetti titolari di partita Iva, residenti ovvero stabiliti ai fini Iva nel territorio nazionale, di emettere e ricevere fatture elettroniche (cd. e-fatture) tramite il Sistema di Interscambio SDI, sia per i rapporti B2B (cioè verso altri soggetti titolari di partita Iva) che B2C (cioè verso soggetti privati).

Le e-fatture per essere fiscalmente rilevanti dovranno essere trasmesse in formato Xml tramite la piattaforma digitale funzionante secondo il protocollo SDI (Sistema di Interscambio) utilizzando nuove applicazioni software o piattaforme telematiche web rese disponibili da software house private ovvero dall'Agenzia delle Entrate oppure tramite intermediari abilitati.

Per le operazioni effettuate verso soggetti esteri (sia comunitari che extra-comunitari) continueranno invece ad operare le attuali regole di fatturazione analogica; in tali casi sarà tuttavia possibile, in via meramente facoltativa, emettere fattura elettronica con codice destinatario composto da n.7 ics (XXXXXXX).

Rimangono comunque esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica:

- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio ex DL.98/2011;
 - i produttori agricoli ex art.34 DPR 633/72;
 - i soggetti in regime forfetario ex L.190/2014 (così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019) e le associazioni no profit (sportive dilettantistiche, culturali, ecc..) che applicano il regime forfetario ex 398/91, che nel periodo d'imposta 2018 hanno conseguito ricavi commerciali non superiori a 65.000,00 euro;
 - le operazioni attive che verranno rendicontate nell'anno 2019 tramite il Sistema Tessera Sanitaria poste in essere da tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi del Dlgs 175/2014, quali Asl, Ao, Irccs, Policlinici universitari, farmacie, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
- L'introduzione della fatturazione elettronica farà venir meno, a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dal 1.1.2019, l'adempimento fiscale denominato *Comunicazioni periodiche delle fatture emesse e ricevute* (cd. *spesometro*) per le fatture nazionali, mentre tale adempimento rimarrà in vigore (con cadenza mensile) per le operazioni effettuate con soggetti esteri (cd. *esterometro*).

2) Termini di emissione delle fatture elettroniche: la fattura elettronica potrà essere utilmente emessa ai fini fiscali, tramite invio del documento in formato XML allo SDI, nei seguenti termini:

- a) **Fattura differita per cessione di beni**, attestata dall'emissione di DDT o di documento equipollente (es. scontrino fiscale): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (corrispondente alla consegna del bene);
- b) **Fattura differita per prestazioni di servizi**, attestata dall'emissione di idonea documentazione (es. scontrino o ricevuta fiscale o fattura pro-forma o avviso di parcella o lettera di incarico): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (corrispondente all'incasso del corrispettivo);
- c) **Fattura immediata emessa dai contribuenti mensili**: entro il termine per la liquidazione Iva periodica mensile di riferimento dell'operazione, solo fino al 30 settembre 2019 senza sanzioni;
- d) **Fattura immediata emessa dai contribuenti trimestrali**: entro il termine per la liquidazione Iva periodica trimestrale di riferimento dell'operazione, solo per il primo semestre 2019 senza sanzioni;
- e) **Fattura immediata emessa dal 1° luglio 2019 da chiunque**: entro 10 giorni dal momento in cui viene effettuata l'operazione.



Fondata nel 1945

3) Modalità di emissione e di registrazione delle fatture elettroniche attive: le fatture riportanti una data dell'anno 2018 potranno non essere emesse in modalità elettronica; vice versa se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere necessariamente elettronica.

Le fatture attive si considerano validamente emesse ai fini fiscali solo quando vengono accettate dal Sistema di Interscambio SDI; esse devono essere numerate progressivamente e riportare la data di effettuazione dell'operazione.

Nella fattura elettronica dovrà inoltre essere indicato l'indirizzo telematico di destinazione (codice destinatario o PEC) salvo che l'operatore Iva cessionario o committente abbia preventivamente registrato (direttamente o tramite intermediario) nel portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia Entrate l'indirizzo telematico (codice destinatario o PEC) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.

Ai fini della registrazione contabile, dovranno essere annotate in apposito registro Iva in ordine di numerazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Le fatture emesse nei confronti di un esportatore abituale dovranno anche contenere, ai fini Iva, il numero della lettera di intento ricevuta.

Qualora la fattura elettronica sia emessa verso un soggetto residente privato non titolare di partita Iva (B2C), si dovrà riportare il codice destinatario composto da n. 7 zeri (0000000) e dovrà essere ad esso rilasciata anche una copia in formato analogico, cartaceo o elettronico, salvo che il cliente rinunci ad avere tale copia.

4) Registrazione delle fatture d'acquisto elettroniche ricevute: è abrogata la numerazione progressiva delle fatture ricevute prevista dall'articolo 25 del DPR n. 633/72 (cd. protocollo fiscale fornitori), essendo tale adempimento assolto in via automatica dallo SDI.

Non potranno pertanto essere registrate in contabilità fatture di acquisto con data antecedente a quella di ricevimento attestata elettronicamente dallo SDI.

Viene inoltre previsto che il diritto alla detrazione dell'Iva per il cessionario, relativo a documenti di acquisto ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, potrà essere esercitato entro il termine previsto per la liquidazione Iva periodica del mese di effettuazione dell'operazione nel quale l'imposta è divenuta esigibile.

Tale facoltà non è ammessa però nel caso in cui le operazioni siano effettuate in un anno d'imposta (es.2019) le cui fatture elettroniche di acquisto sono ricevute nell'anno successivo (es.2020); in tal caso ai fini della detrazione Iva varrà unicamente l'anno di ricezione del documento (es.2020).

5) Autofatture e reverse charge: per quanto riguarda le autofatture, l'obbligo di emissione delle medesime in formato elettronico sussiste solo per gli omaggi, per l'autoconsumo dell'imprenditore individuale, per i passaggi interni fra contabilità separate e per la mancata fatturazione da parte del fornitore entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione (ex art.6 co.8 dlgs 471/97).

In caso di reverse charge nazionale ex art.17 co.6 DPR 633/1972 l'emissione dell'autofattura in formato elettronico è meramente facoltativa, mentre non è prevista nei casi cui all'art.17 co.2 (acquisti di beni intracomunitari ed acquisti di servizi intracomunitari od extracomunitari) operando in tali casi l'obbligo di comunicazione mensile dei dati Iva rilevanti (cd. *esterometro*).

6) Commercio al dettaglio: l'attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle disciplinate dall'articolo 22 D.P.R. n.633/72 ove l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

In assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ex articolo 8 L.249/76, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla L.18/83. Pertanto, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell'operazione chieda l'emissione della fattura (elettronica), l'esercente potrà alternativamente:



Fondata nel 1945

- a. in caso di fattura differita, emettere una ricevuta fiscale o uno scontrino fiscale - ai sensi dell'art. 3 co.3 del D.P.R. n.696/96 - da utilizzare come documenti idonei per l'emissione di una "fattura differita" ai sensi dell'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del D.P.R. n.633/72. In tal caso l'ammontare dei corrispettivi certificati da ricevuta/scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita va scorporato dal totale giornaliero dei corrispettivi.
- b. in caso di fattura immediata, trasmettere allo SDI entro i termini della liquidazione periodica, la fattura recante l'indicazione della data di effettuazione dell'operazione e rilasciare al cliente, al momento di effettuazione dell'operazione, apposita quietanza (ex art. 1199 del codice civile) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale. In luogo della quietanza potrà essere rilasciata alla controparte una stampa della fattura ovvero della ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico. Resta ferma la possibilità di rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale (ovvero del c.d. "documento commerciale" nel caso l'esercente effettui la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante registratore telematico ai sensi dell'art. 2 del d.Lgs. n. 127/15). In tale ultimo caso, come già detto, l'ammontare dei corrispettivi oggetto di fatturazione andrà scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri.

Si ricorda che, qualora il cliente sia un consumatore finale (operazione B2C), l'esercente dovrà comunque mettere a disposizione della controparte, al momento dell'emissione della fattura elettronica, una copia analogica o elettronica della fattura, salvo che il cliente non vi rinunci.

7)Imposta di bollo virtuale: sulle fatture elettroniche emesse durante l'anno l'eventuale imposta di bollo virtuale è assolta con il versamento diretto in un'unica soluzione tramite Modello F24 in modalità esclusivamente telematica entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

